



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), in virtù della delega legislativa espressa dall'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Visti in particolare:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 che prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevata la necessità di provvedere alla modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in coerenza con la vigente normativa ed esaminato lo schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 che prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1[^], 5[^] e 7[^] Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23/06/2021;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche del regolamento della TARI;


Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", composto da n. 29 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

ALLEGATO "A"



Città di Cuneo

**SETTORE RAGIONERIA
E TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. XX del __/06/2021.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Presupposto del tributo
- Articolo 3 - Soggetti passivi
- Articolo 4 - Articolazione del tributo
- Articolo 5 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 6 - Piano Economico Finanziario (PEF)
- Articolo 7 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Articolo 8 - Determinazione della base imponibile
- Articolo 9 - Esclusioni dalla base imponibile
- Articolo 10 - Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti
- Articolo 11 - Utenze domestiche – Numero di occupanti
- Articolo 12 - Utenze domestiche – Pertinenze
- Articolo 13 - Utenze domestiche – Agevolazioni
- Articolo 14 - Utenze Non Domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale
- Articolo 15 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni
- Articolo 16 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 17 - Dichiarazioni
- Articolo 18 - Versamenti
- Articolo 19 - Tariffa giornaliera
- Articolo 20 - Arrotondamenti
- Articolo 21 - Versamenti non dovuti per importi minimi
- Articolo 22 - Funzionario responsabile

Articolo 23 - Accertamenti e sanzioni

Articolo 24 - Rimborsi

Articolo 25 - Interessi attivi e passivi

Articolo 26 - Riscossione coattiva

Articolo 27 - Contenzioso

Articolo 28 - Entrata in vigore

Articolo 29 - Norme transitorie

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina e integra, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. La Tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 4

Articolazione del tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.

2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. A norma dell'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. La classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - A. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti

di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

B. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

C. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), in virtù della delega legislativa espressa dall'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 6

Piano Economico Finanziario (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) deliberato dell'ARERA, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso

di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 7

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione per tutti i casi individuati a norma e nei termini del successivo articolo 17.
4. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini di cui al precedente comma 3, la cessazione decorre dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, la data di abbandono dei locali e/o aree occupate.
5. La tardività della presentazione della dichiarazione, così come l'omissione, comporta in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 8

Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali.

ARTICOLO 9

Esclusioni dalla base imponibile

1. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:
 - a) balconi, terrazze, porticati e simili;
 - b) i locali tecnici esclusivamente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, celle frigorifere ecc.;
 - c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:
 - 1) atrii, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;
 - 2) cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;
 - 3) spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;
 - 4) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - f) per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:
 - 1) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
 - 2) locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività collaterali;
 - 3) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - 4) i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
 - 5) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare, su richiesta degli uffici competenti alla verifica, copia del formulario di identificazione dei rifiuti. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare l'area da escludere, la superficie rilevante è quantificata applicando, all'intera superficie dei locali/aree sulla quale l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 30%; nel caso delle attività di produzione industriale restano in ogni caso soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma;
 - 6) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Il soggetto passivo, a

pena di decadenza, dovrà presentare, su richiesta degli uffici competenti alla verifica, copia del formulario di identificazione dei rifiuti. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare;

- 7) le superfici di locali occupate da macchinari di lavorazione, compresi gli spazi necessari al loro utilizzo;
 - 8) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - 9) le aree destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli purché accessibili senza limitazioni, neppure di orario, e chiaramente individuabili dalla segnaletica stradale orizzontale ad esclusione di quelli individuati ai sensi di cui al precedente articolo 3 comma 2;
 - 10) i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività.
2. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 10

Utenze domestiche

Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per i comuni con più di 5.000 abitanti, così come derogati in base all'articolo 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	0,75
2	0,94	1,15
3	1,05	1,30
4	1,14	1,60
5	1,23	2,05
6 o più	1,30	2,40

ARTICOLO 11

Utenze domestiche

Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 12, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 12, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 35		1
36	60	2
61	90	3
oltre 90		4

Per i medesimi immobili utilizzati, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 il conteggio degli occupanti, effettuato sulla base della precedente tabella, verrà maggiorato del numero delle stanze destinate a tale scopo.

3. Per gli immobili diversi dalle civili abitazioni e diversi dalle pertinenze delle stesse, così come definite nel successivo articolo 12, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.
4. Per le abitazioni parzialmente utilizzate ad attività ricettiva, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari al numero dei residenti sommato al numero di camere adibite a tale attività.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in una unità.
6. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità.

ARTICOLO 12
Utenze domestiche
Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre.

ARTICOLO 13

Utenze domestiche

Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione del 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione;
 - b) riduzione del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 16;
 - c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione può essere concessa solo ai soggetti passivi per i quali l'occupazione o detenzione dell'immobile si è protratta per almeno 180 giorni nel corso dell'anno;
 - d) riduzione del 30% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a tre e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00. Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affidamento familiare, in affidamento pre-adolescente e a rischio giuridico, nonché i figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni a carico del nucleo familiare;
 - e) riduzione del 70% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie/comproprietarie o titolari di altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile: fabbricato e relative pertinenze così come definite al successivo comma 3, area fabbricabile o terreno. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 20,00;
 - f) riduzione del 70% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore all'importo previsto per i bonus sociali per disagio economico;
 - g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 12.000,00. Le persone che compongono il

nucleo anagrafico non devono essere proprietarie/comproprietarie o titolari di altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile: fabbricato e relative pertinenze così come definite al successivo comma 3, area fabbricabile o terreno. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 20,00;

- h) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 12.000,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie/comproprietarie o titolari di altri diritti reali di godimento, in totale, di più di un immobile: fabbricato e relative pertinenze così come definite al successivo comma 3, area fabbricabile o terreno. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 20,00.
- i) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore all'importo previsto per i bonus sociali per disagio economico;

2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera c) è necessario corredare l'istanza di idonea documentazione comprovante l'uso stagionale e/o limitato e discontinuo dell'immobile. L'istanza deve essere prodotta annualmente da parte del contribuente e consegnata dal 1° ottobre al 30 novembre dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi. Tale agevolazione non è in ogni caso riconosciuta allorché l'immobile sia utilizzato, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13.
3. Al fine di usufruire delle agevolazioni previste alle lettere d, e, f, g, h, i, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi. Il ritiro della modulistica compilata, accompagnata da ISEE ordinario in corso di validità, avverrà a partire dal 1° febbraio e sino al termine ordinario del 31 marzo dell'anno di spettanza del beneficio al fine della quantificazione e dell'emissione della bolletta TARI che tenga già in considerazione l'agevolazione spettante. Nel caso in cui il contribuente provveda tardivamente alla presentazione della richiesta di agevolazione, ma perentoriamente non oltre il 31 dicembre dello stesso anno pena decadenza del beneficio, il conteggio della tassa dovuta verrà effettuato per intero e la riduzione spettante verrà riconosciuta su eventuali rate non scadute o sull'annualità successiva in caso di incapienza. Ai fini delle presenti agevolazioni per pertinenze del fabbricato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
5. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere d, e, f, g, h, i, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.
6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 11 c. 3, è prevista la riduzione del tributo nella misura del 70%.

ARTICOLO 14

Utenze Non Domestiche

Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo, coefficienti così come determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per i comuni con più di 5.000 abitanti, come derogati in base all'articolo 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Categoria	Descrizione categoria	Coeff Kc	Coeff Kd
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0,535	4,390
2	Cinematografi e teatri	0,430	3,500
3	Autorimesse e magazzini	0,600	4,900
3.1	Aree scoperte (escluse quelle previste dall'art. 9 lett. f punto 9)	0,690	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,820	6,730
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
7	Alberghi con ristorante	1,200	9,850
8	Alberghi senza ristorante	1,015	8,320
9	Case di cura e di riposo	1,125	9,210
10	Ospedali	1,290	10,550
11	Uffici, agenzie	1,295	10,615
12	banche, istituti di credito e studi professionali	0,700	5,780
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,410	11,550
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,780	14,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,090	8,950

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	6,760
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,330
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	6,705
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780
24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	22,670
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	17,000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,920	56,780
30	Discoteche, night club	1,910	15,680

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante quale prevalente dall'iscrizione nei registri della CC.LAA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività prevalente effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione o verificata dall'ufficio in sede di accertamento.
3. Fanno eccezione al principio di cui sopra le superfici dei locali destinati a deposito/magazzino le quali sono in ogni caso assegnate alla categoria 3 "Autorimesse e magazzini".

ARTICOLO 15

Utenze Non Domestiche

Riduzioni

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:
 - a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 16;
 - b) che si servono del gestore pubblico. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti avviati al riciclo}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per "quantità di rifiuti avviati al riciclo" verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;

- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, allegando copia dell’attestato del riciclatore ed eventuali formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclaggio.

- c) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati integralmente alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell’attività deve risultare dalla visura camerale.

2. A norma del comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alla quale si fa integrale rimando per quanto non riportato nel presente regolamento, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno si applica una riduzione massima del 20% della quota variabile della tariffa in base all’effettiva quantità di beni conferiti rispetto alla propria produzione potenziale.

La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, allegando certificazione del soggetto donatario che ritira i beni al fine di destinarli a solidarietà sociale. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione al fine della concessione della riduzione del tributo.

3. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente tranne nel caso di quelle individuate al comma 1 lettera b) e comma 2 del presente articolo, che sono cumulabili. Per quest’ultime la riduzione viene applicata nell’anno successivo a quello nel quale le cessioni gratuite sono state effettuate con compensazione sull’intera bolletta o rimborso nel caso di cessazione dell’utenza.
4. A norma dell’art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5. A norma del comma 10 dell'art. 238 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del medesimo decreto, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
6. Per le utenze non domestiche di cui al precedente comma la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
7. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 4 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze di nuova apertura la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree, ovvero non oltre il termine di 60 giorni, con decorrenza dall'anno successivo. Nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata.
8. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati tra gli altri dati: l'ubicazione e gli identificativi catastali degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al precedente comma entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, mentre le comunicazioni acquisite oltre tale data avranno valenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo salvo rinuncia da presentare con le medesime modalità e scadenze.
10. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 8, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio dedito ai controlli ai fini del distacco dal servizio pubblico;
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
12. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto, da presentare tramite PEC all'ufficio preposto ai controlli, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 13.
13. Entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
15. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il

Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

16. È fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche che non optano per l'uscita dal servizio pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013 godendo dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 lett. b).

ARTICOLO 16

Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.
2. Nel caso in cui alcune utenze non possano essere raggiunte con il servizio denominato "porta a porta", a causa dell'impossibilità di accesso all'immobile da parte dei mezzi di raccolta, attestato dal gestore del servizio, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa.

ARTICOLO 17

Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali con individuazione delle predette aree su supporto planimetrico in allegato;
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dal Servizio Tributi e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 14);

- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
 - direttamente presso il Servizio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico corredata da documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 5. Il Comune procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche quando per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente o qualora sia a conoscenza, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, del cessare della detenzione o del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
 6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i conviventi o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di dichiarazione spontanea le utenze sono volturate d'ufficio ad uno dei conviventi residenti maggiorenni, se presente, dall'annualità successiva al decesso.
 7. L'omissione della dichiarazione comporta in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 23.
 8. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ARTICOLO 18

Versamenti

1. Il tributo è versato attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 del citato decreto in quanto compatibili, nonché attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

2. Il tributo è versato in 3 rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 16 dicembre dell'anno cui si riferisce.
3. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime il contribuente dal versamento in autotassazione qualora non dovesse pervenire la documentazione suddetta.

ARTICOLO 19

Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

ARTICOLO 20

Arrotondamenti

1. Il pagamento del tributo deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 21

Versamenti non dovuti per importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 2,00 euro. Se il tributo è superiore a 2,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 22

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 23

Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e

notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'avviso di accertamento, a norma dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
11. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento dell'atto di accertamento, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 1, commi 796 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ad esclusione dell'art. 5-ter.

ARTICOLO 24

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stato versato il tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

ARTICOLO 25

Interessi attivi e passivi

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 26

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 27

Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

ARTICOLO 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 29
Norme transitorie

1. Per l'anno 2021 il pagamento del tributo dovuto, secondo le modalità di versamento di cui al precedente articolo 18, verrà effettuato in due rate aventi scadenza 30 settembre e 16 dicembre.
2. A norma del comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come modificato in sede di conversione dalla L. 69 del 21 maggio 2021, limitatamente all'anno 2021, il termine di cui al precedente art. 15 commi 7 e 9, è stabilito nel 31 maggio anziché nel 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.